

, 18.01.2008

Via

Telefono:

Fax:

Natel:

Raccomandata

Lodevole

Ufficio di vigilanza sulle tutele

6500 Bellinzona

Ricorso contro la risoluzione CTR 3 nr. 4.12.2007 del 8.1.2008

Il presente ricorso viene nuovamente inoltrato in quanto la CTR3 ha annullato e sostituito con la nuova risoluzione summenzionata la risoluzione CTR3 21.12.2007 del 6.12.2007, a causa di **“un errore di trascrizione al punto 1 (domenica 6 anziché 7 gennaio) e in merito alla data della risoluzione stessa (6.12.2007 invece di ...????)”**.

La risoluzione CTR3 4.12.2007 del 8.1.08 mi è stata notificata con lettera raccomandata il giorno 11.1.2008 (vedi busta originale con timbro postale di ritiro allegata). Mi viene **“nuovamente concesso”** di poter inoltrare ricorso entro 10 giorni: il presente ricorso, inviato oggi sabato 19.1.2008 per lettera raccomandata è pertanto tempestivo.

La precedente risoluzione CTR3 21.12.2007 del **6.12.2007** mi è stata notificata con lettera raccomandata il **13.12.2007** (vedi busta originale con timbro postale di ritiro inviata nel relativo ricorso consegnatovi brevi manu il 21.12.2007). L'annullamento e la sostituzione della succitata prima risoluzione con la seconda attuale, implica che ora debbo ricorrere nuovamente, sostenendo nuovi inutili costi e perdite di tempo, **oltre al fatto che le vacanze di Natale 2007 sono oramai già trascorse, ciò che rende addirittura grottesca questa 2a decisione della CTR3.**

Ritengo questo modo di agire della CTR3 inaccettabile e dimostrante in modo lampante la superficialità di come operano i membri di detta CTR. Inoltre, di come operano unilateralmente a favore dei coniugi e non dei figli che dovrebbero invece tutelare e ascoltare, in particolare le loro richieste (**per sostenute per di più niente che di meno dalla Pro Infirmis**) di poter trascorrere il Natale e più tempo col padre.

Ribadisco pertanto le contestazioni espresse nel mio ricorso 21.12.2007. E più precisamente come di seguito.

Viene qui **nuovamente** messo in risalto il fatto insolito e inspiegabile con cui la decisione datata 6 dicembre mi è stata inviata unicamente il 12 dicembre (notificatami di fatto il 13.12.2007). Mal si comprende questo notevole ritardo. Tenuto conto della possibilità di ricorso che mi **veniva** data, del fatto che il Natale è il 25 dicembre, e che questo incomprensibile ritardo nella notifica, unitamente a che **“ad un eventuale ricorso non sia dato l'effetto sospensivo”**, ribadisco che mi è nato il sospetto di atto volontario da parte della CTR 3 di posticipare la notifica al sottoscritto per impedirmi di poter ottenere una modifica dalla vs AVT in tempo utile della decisione menzionata a margine. Difatti,

vista la vicinanza della festività mal si comprende un'attesa di ben 6 giorni da parte della CTR 3 prima dell'invio della raccomandata al mio indirizzo. **L'annullamento e la sostituzione della prima decisione conferma ancor di più il pesante sospetto che la CTR3 utilizzi le procedure giuridiche per raggirare ed evitare di riconoscere al sottoscritto e ai miei due figli i legittimi diritti e sottoporsi alla prassi sui diritti alle relazioni personali adottata dal Tribunale d'Appello ticinese** (vedi "Rassegna di giurisprudenza 2004 della I Camera civile di appello, RTiD I 2005, Sentenza 58C, Art. 273 CC - Filiazione: diritto di visita").

Con la decisione 6.12.2007 la CTR 3 non ha dato seguito alla mia richiesta di poter avere con me i miei due figli e - dei quali detengo l'autorità parentale congiunta assieme alla mia ex compagna sig.ra - - per alcuni giorni durante le festività natalizie, giorno di Natale compreso, come da scritto 29.11.2007 inviato per raccomandata dal Movimento Papageno alla CTR 3 (allegata copia). In quest'ultimo, era menzionata la richiesta seguente:

"Natale 2007 (25 dicembre)

Il sig. _____, si farebbe carico di andare a prendere _____ presso l'Istituto _____ 10.00 del 25 dicembre e _____ presso Casa Sant'Elisabetta alle 11.00 dello stesso giorno.

Chiediamo a codesta Lodevole Commissione tutoria di voler accordare al sig. _____ la possibilità di tenere i figli dal 25 dicembre fino a sabato 29 dicembre alle ore 11.00. Il padre riaccompagnerebbe i figli presso i rispettivi istituti (Vanoni alle ore 10.00 e Casa Sant'Elisabetta alle ore 11.00).

Questo tenendo conto della prassi giuridica cantonale del Tribunale d'appello che consente al genitore non affidatario di potere trascorrere con i figli una settimana durante le festività natalizie (vedi "Rassegna di giurisprudenza 2004 della I camera civile d'appello, RTiD I 2005, Sentenza 58C, Art. 273 CC - Filiazione: diritto di visita")

È diritto dei figli come del padre di poter trascorrere assieme il Natale (e la Pasqua). I figli devono poter trascorrere le festività coi i due genitori, in modo alternato: un Natale col padre e il seguente con la madre, una Pasqua col padre e la successiva con la madre.

Nello specifico è da anni che viene impedito dalla madre, sempre **sostenuta nella sua opposizione dalle decisioni della CTR 3**, ai figli di stare col padre il giorno di Natale: questo è avvenuto nuovamente per il Natale 2007, nonostante i ragazzi, in particolare _____, lo desiderassero.

Ritengo quest'atteggiamento della madre e la decisione della CTR 3 **irregolari e contrari al benessere e alla tutela dei figli**. La CTR3 chiede infatti sistematicamente alla madre e al nuovo marito sig. _____ quale a mio avviso non dovrebbe avere voce in capitolo o perlomeno la sua opinione non dovrebbe essere predominante) se sono d'accordo o no: essendo sempre stata la loro risposta negativa, da anni non ho mai avuto i miei figli con me il giorno di Natale come anche quello prima e dopo la festività. **Questo procedere della CTR3 mi appare di parte se non addirittura arbitrario e abusante il diritto.**

Infatti, la Giudice del Tribunale d'appello avv. Epiney Colombo ne "Il diritto alle relazioni personali" (13 novembre 2006) scrive: "Il diritto alle relazioni personali è un diritto della personalità (Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 (divorzio) FF 1996, n. 244.1, pag. 174.) dei genitori e del figlio medesimo, strettamente personale (non può essere delegato a terzi) e inalienabile, che comprende non solo il diritto di visita classico, ma anche quello di restare in contatto con ogni mezzo tecnicamente accessibile agli interessati (telefono, corrispondenza, SMS, posta elettronica, ecc.). Il figlio capace di discernimento (di regola dai 12 anni in poi) può far valere il suo diritto alle relazioni personali **anche contro la volontà del genitore titolare della**

custodia di fatto e dell'autorità parentale (Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in: *Enfant et divorce*, Zurigo 2006, pag. 103.)".

Ora, la fattispecie, tramite la Risoluzione CTR3 4.12.2008 del 8.1.08 viene nuovamente confermata dalla stessa CTR. Quest'ultima ha di certo letto il mio ricorso 21.12.2007, e nonostante tutto ribadisce le sue posizioni, per di più annullando e sostituendo la precedente decisione, rendendo necessario un altro ricorso per poter ottenere quanto richiesto nel ricorso del 21.12.2007.

Ritiene la AVT consono al mandato ricevuto dalla CTR3 questo modo di procedere?

La risposta appare scontata: moralmente ed eticamente di certo no!

Pertanto nuovamente pongo le stesse richieste, inserendo – viste la modalità, la serietà e la tempistica della CTR3 - la richiesta a codesta Autorità di vigilanza, di decidere già ora che il giorno di Natale e di Pasqua 2008, i due figli e i loro nonni possano trascorrere le festività natalizia e pasquale con il padre.

Richieste

Tenuto conto dell'**anomalo modo di procedere della CTR**, segnatamente dell'invio al sottoscritto in ritardo della decisione della CTR 3 (inviata il 12.12.2007 benché formalmente decisa il 6.12.2007) e l'annullamento e sostituzione con la nuova risoluzione CTR3 4.12.2007 del 8.1.08, richiamata l'edizione del mio precedente ricorso 21.12.2007 e degli allegati menzionati già in vostro possesso contro la risoluzione annullata del 6.12.2007, chiedo che codesta Autorità di vigilanza sulle tutele (AVT):

- **decida già sin d'ora** che i miei due figli e i loro nonni possano trascorrere con il padre (come lo è stato concesso in passato alla madre)
 - il giorno di **Natale del 2008**, a partire da mercoledì 24 dicembre alle ore 18.00 fino a mercoledì 31 dicembre alle ore 15.00, con le modalità di consegna dei minori similmente a come descritto nel 2° paragrafo della 2a pagina;
 - il giorno di **Pasqua del 2008**, **unitamente a quello che precede e segue la festività** (ossia in totale 3 giorni);
- **valuti l'operato della CTR3** nella specifica fattispecie e **prenda** le necessarie misure amministrative/disciplinari affinché ciò non si avveri in futuro, né per i miei figli né per quelli di altri genitori;
- **ordini alla CTR3** di versare al sottoscritto un'indennità pecuniaria a copertura degli inutili e supplementari costi da me dovuti sostenere per questo nuovo ricorso.

Cordiali saluti.

Allegati:

- copia decisione impugnata
- originale busta raccomandata con timbro postale del giorno di notifica

cpc:

- Mvt Papageno - Chiasso
- On. CdS Avv Pedrazzini, avv Santini – Palazzo Governativo Bellinzona